



AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 07 del 19.03.2020
Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del D.P.C.M. da ultimo citato ove si dispone che: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0002792/2020 del 19/03/2020

solli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

Ritenuto, al fine di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, di evitare gli assembramenti nonché le attività che non consentono il mantenimento della distanza di almeno un metro fra una persona e l'altra ed evitino i contatti personali;

Considerata l'impossibilità di questa Amministrazione Comunale di assicurare in maniera puntuale il rispetto delle disposizioni Ministeriali e delle disposizioni Prefettizie;

Visti:

- ◇ l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- ◇ l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- ◇ il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ◇ l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- ◇ il DPCM del 1 marzo 2020
- ◇ il DPCM del 4 marzo 2020
- ◇ il DPCM dell'8 marzo 2020
- ◇ il DPCM del 9 marzo 2020
- ◇ il DPCM dell'11 marzo 2020

ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020 compreso, fatto salvo eventuali od ulteriori successive disposizioni, che gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, ossia attività di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, pertanto hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot gratta e vinci, 10 e lotto).

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e notificazione ai Titolari degli esercizi interessati dall'ordinanza;

2. che venga trasmessa a mezzo pec alle seguenti Autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza della stessa:
- COMANDO POLIZIA LOCALE
 - STAZIONE CARABINIERI – SALO'
 - PREFETTURA DI BRESCIA
 - ATS di BRESCIA

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, 19 marzo 2020



Il Sindaco
Simone Zuin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Simone Zuin".

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0002792/2020 del 19/03/2020

U

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco

Protocollo N.0002792/2020 del 19/03/2020